

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premessi che:

l'articolo 10-*quater* interviene in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, prevedendo che l'acquirente non può rinunciare alle garanzie previste dall'apposito decreto legislativo (garanzie fideiussorie, assicurazione ecc); ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta;

tale norma intende tutelare gli acquirenti di immobili da eventuali patti diversi chiesti dai costruttori, in quanto la normativa vigente non è sufficientemente in grado di tutelare gli acquirenti a fronte di eventuali danni causati da difetti di costruzione;

allo stesso tempo è importante intervenire per modificare il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), anche al fine di facilitare la concessione di fideiussioni stabilendo dei tassi calmierati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per attivare un tavolo di concertazione e di confronto con le categorie degli interessati, allo scopo di giungere ad un provvedimento legislativo organico che da una

parte tutela i cittadini nel momento della stipula dei contratti di acquisto del proprio alloggio in costruzione e dall'altra tutela anche i costruttori attraverso norme certe che possano favorire le condizioni per la stipula di fidejussioni da parte degli istituti bancari o finanziari.

9/2373/19. Marcolin.

OMISSIS

OMISSIS